

Premesso che:

- il sig. Cartella Diego è proprietario esclusivo di una unità immobiliare ad uso civile abitazione con sovrastante sottotetto ubicata in via Sandro Pertini n. 161 ed identificata in Catasto al Fg. 67, Map. 941 Sub.111;
- l'immobile è stato costruito sulla scorta della concessione edilizia prot. n. 2980 rilasciata in data 13/03/2001 pertanto successivamente alla L.R. 11/1998 che consentiva il recupero a fini abitativi dei sottotetti costruiti prima del 1998;
- il suddetto edificio si trova all'interno del lotto, classificato nel RUE, come ambito urbano consolidato di maggiore qualità insediativa, identificato con la sigla AUC-A, come risulta dall'elaborato planimetrico n. 10 TAV 2 ;
- all'interno di tale ambito, come definito dall'art. 23 del RUE, è possibile prevedere un cambio d'uso di SA esistente, quando si interviene all'interno di un volume già esistente alla data di adozione del RUE, rispettando comunque i minimi di legge per le altezze interne dei locali, previo accordo perequativo con l'Amministrazione Comunale;
- Il Comune ritiene opportuno studiare una linea di intervento al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato e di individuare una disciplina di interventi che consenta la trasformazione urbanistica richiesta e che preveda la contestuale realizzazione di un intervento di interesse per la comunità locale;

Dato atto che la Proprietà e il Comune sono interessati a concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative in materia, una convenzione volontaria per definire i reciproci diritti, obblighi ed interessi connessi alla trasformazione di un sottotetto in unità abitativa;

Visto l'art. 18 - accordi con i privati, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 che così dispone:

*"1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3. 3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990."*

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 L.R. 10/2000 fra il Comune e la Proprietà che sia volto a migliorare il volto pubblico della città attraverso un intervento di la riqualificazione di un tratto dell'impianto di illuminazione pubblica stradale di Via Galliera Sud;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 24.06.2008, recante “Direttiva in materia di negoziazione urbanistica”;
- la Legge regionale n.20/2000 ed in particolare l’art. 18;

SI PROPONE

1. Di approvare l’accordo di pianificazione di cui in premessa, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 24.03.2000 n. 20, composto da n. 11 articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco alla firma del suddetto accordo.
3. Di rendere il successivo atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - co.4 – D.Lg. 267/2000.